

La registrazione del presente atto e dello statuto allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del D.Leg 117/2017 Art 82 comma 3 e 5

ASSOCIAZIONE SAGRA DI VETTO APS

Via Vetto n.569, 23020 Lanzada

p.i. 00993230143 c.f. 93026350145

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 NOVEMBRE 2022

Il giorno 10 novembre 2022 alle ore 18.00 presso la sede dell'Associazione in Lanzada Via Vetto 569, si sono riuniti i Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento normativo a seguito richiesta del RUNTS del 12 agosto 2022

L'assemblea è presieduta dal Presidente Alessandro Bontempi, il quale nomina Segretario verbalizzante Laura Polattini.

Sono presenti o rappresentati per delega n. 18 Soci.

Il Presidente, previa verifica ed identificazione dei Soci presenti o rappresentati per delega, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preso atto che la presente assemblea ha approvato le modifiche nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Provincia di Sondrio il giorno 12 agosto 2022 con la richiesta di integrazioni per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Assemblea delibera

- di adeguare lo statuto sociale alla suddetta richiesta negli articoli dello statuto 4,8,19.

L'assemblea approva all'unanimità lo statuto così modificato e conferisce mandato al presidente di registrarlo e darne comunicazione alla Provincia al fine di consolidare la trasmissione per l'iscrizione al RUNTS come richiesto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle 19.30 dello stesso giorno previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Bontempi

Il Segretario Polattini

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio

UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. 1183 Serie 3 del 17 NOV. 2022

Esatto € Esente



Allegato statuto modificato

IL FUNZIONARIO

Carmela Gallucci



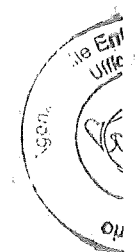
1. The first part of the report
is a general statement of the
purpose of the study and the
methodology used.

2. The second part of the report
is a detailed description of the
results of the study.



STATUTO

SAGRA DI VETTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



ART.1 E' costituita, con sede in Lanzada (So) presso Oratorio di Vetto, via Vetto n.569 l'Associazione denominata "SAGRA DI VETTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e della pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART.2 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti a al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART.3 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere l'aggregazione nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

ART.4 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

D.Leg 117/2017 Art 5 c.1. lett i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

D.Leg 117/2017 Art 5 c.1. lett k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



In particolare l'associazione si propone di:

- Organizzare sagre paesane volta allo sviluppo turistico del luogo nonché organizzare eventi culturali legati al territorio.
- Operare nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi turistici, atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati e non per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona.
- Favorire l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio.
- Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, religioso e artistico.
- Organizzare e gestire strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico/sociali, teatrali, musicali, mass-mediali).
- Valorizzare le forme espressive, artistiche di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione e di centri culturali cinematografici; favorire anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni.

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, culturali e ricreativi, l'associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa ed attivando le strutture previste dalla stessa.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Altre attività diverse potranno essere individuale e approvate dalla assemblea dei soci.

ART.5 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire ad altri organismi dei quali condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Soci

ART.6 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro e che condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ART.7 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

ART.8 Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificando i motivi entro 30 giorni, il richiedente può ricorrere chiedendo che si pronunci la prima assemblea utile.

Diritti - Doveri dei soci

ART.9 Tutti i soci hanno uguali diritti: diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'associazione.

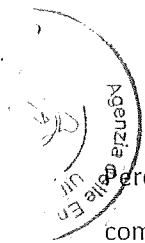
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART.10 La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per morosità nel pagamento dell'eventuale quota associativa;
- Dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- Per esclusione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci, nei primi tre casi, è deliberata dal consiglio direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del consiglio direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha trenta giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea.

È espressamente esclusa la temporalità della partecipazione alla vita associativa.

ART.11 Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

Organi sociali – Cariche elettive

ART.12 Sono organi dell'associazione:

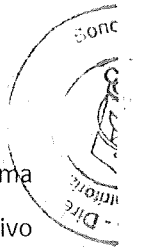
1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

ART.13 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.



Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

ART.14 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ART.15 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

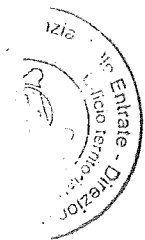
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

ART.16 Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, anche per le elezioni delle cariche sociali.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART.17 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità dei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;



- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.18 L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza e dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio direttivo

ART.19 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 20 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART.20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato tramite messaggio telefonico almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Le votazioni sono per alzata di mano.



ART.21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- Elegge tra i propri componenti il vice Presidente e lo revoca;
- Nomina il Tesoriere e il Segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- Predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Instaura rapporti di lavoro, fissando la mansione, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci come da Art.10.

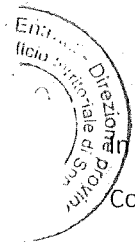
ART.22 Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

ART.23 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consigliere Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.



In caso di oggettività necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Organo di controllo

ART.24 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo in caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il Tesoriere

ART.25 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

ART.26 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea Soci che trascrive sugli opposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio-Esercizio sociale e bilancio

ART.27 L'esercizio sociale decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.

Entro il 30.04 di ogni anno il Consiglio Direttivo, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.



ART.28 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative e contributi di simpatizzanti;
- Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di bene e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

ART.29 Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni immobili e mobili;
- Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- Donazioni, lasciti o successioni;
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Libri sociali

ART.30 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e della deliberazione dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.



Allegato n. 1
All'atto reg. il
Num 1183 serie 3
11 NOV 2022

Scritture contabili

ART.31 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dell'art.87 del D.Lgs n.117/2017.

Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale della attività diverse, se svolte.

ART.32 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Divieto di distribuzione degli utili

ART.33 L'associazione e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzata per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Assicurazione dei volontari

ART.34 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Devoluzione del patrimonio

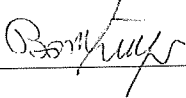
ART.35 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norma Finale

ART.36 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lanzada, lì 10 novembre 2022

Il Presidente



Il Segretario